

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* Regolamento (CEE) n. 839/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a Dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 840/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 2
- \* Regolamento (CEE) n. 841/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 842/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 843/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 844/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 845/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 846/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 11
- Regolamento (CEE) n. 847/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 848/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali ..... 18

Prezzo : Lire 15 300

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 849/88 della Commissione, del 29 marzo 1988, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili .....	21
Regolamento (CEE) n. 850/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo .....	24
Regolamento (CEE) n. 851/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	26
Regolamento (CEE) n. 852/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	28
Regolamento (CEE) n. 853/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	31
Regolamento (CEE) n. 854/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali .....	34
Regolamento (CEE) n. 855/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	36
Regolamento (CEE) n. 856/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	39
Regolamento (CEE) n. 857/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica .....	41
Regolamento (CEE) n. 858/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi .....	42
Regolamento (CEE) n. 859/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva .....	43
Regolamento (CEE) n. 860/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	46
Regolamento (CEE) n. 861/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87 .....	48
Regolamento (CEE) n. 862/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi .....	50
Regolamento (CEE) n. 863/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa, per il mese di aprile 1988, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi .....	52
Regolamento (CEE) n. 864/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	53
Regolamento (CEE) n. 865/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	57
Regolamento (CEE) n. 866/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia .....	58
Regolamento (CEE) n. 867/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	59
Regolamento (CEE) n. 868/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati .....	64
* Regolamento (CEE) n. 869/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che sostituisce l'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione .....	67

* Regolamento (CEE) n. 870/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa .....	71
* Regolamento (CEE) n. 871/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 346/88 che fissa misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi .....	73
* Regolamento (CEE) n. 872/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele del codice NC 3817 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio .....	75
* Regolamento (CEE) n. 873/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio .....	76
* Regolamento (CEE) n. 874/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, in materia di svincolo delle cauzioni relative a determinati titoli di importazione di succo d'arancia .....	77
Regolamento (CEE) n. 875/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	78
Regolamento (CEE) n. 876/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	80
* Regolamento (CEE) n. 877/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata .....	82
Regolamento (CEE) n. 878/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che rettifica il regolamento (CEE) n. 772/88 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	83
Regolamento (CEE) n. 879/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87 .....	84
Regolamento (CEE) n. 880/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	85
Regolamento (CEE) n. 881/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	87
Regolamento (CEE) n. 882/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	90
Regolamento (CEE) n. 883/88 della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	92

---

#### Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4114/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica gli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 (GU n. L 385 del 31.12.1987) .....	94
* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4184/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, della voce 0603 della nomenclatura combinata, originari della Giordania (1988) (GU n. L 400 del 31.12.1987) .....	94

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 839/88 DEL CONSIGLIO**

**del 28 marzo 1988**

**recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a Dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 33 e 192,

vista la proposta della Commissione,

considerando che si è constatato che nel corso del periodo transitorio previsto nell'atto di adesione taluni dazi doganali applicabili da parte della Comunità a Dieci alle importazioni in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo raggiungono un livello tale da rendere economicamente ingiustificata la loro riscossione; che occorre quindi sospendere integralmente tale riscossione nel momento in cui questi raggiungono il livello di 2 % o meno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a Dieci in virtù dell'atto di adesione della

Spagna e del Portogallo ai prodotti seguenti, importati dalla Spagna e dal Portogallo, è totalmente sospesa dal momento in cui tali dazi raggiungono il livello di 2 % o meno:

- i prodotti dell'allegato II del trattato, oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86<sup>(2)</sup>;
- i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

2. Il paragrafo 1 si applica « mutatis mutandis » ai dazi doganali specifici che non superano il 2 % ad valorem.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 840/88 DEL CONSIGLIO**

del 28 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 744/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 775/87<sup>(1)</sup> ha previsto la sospensione temporanea di una quota uniforme di ciascun quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 in modo che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4 %, nel quarto periodo del regime di prelievo supplementare, e al 5,5 %, nel quinto periodo, del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 775/87 prevede il pagamento di un'indennità ai produttori per i quantitativi sospesi ; che, per motivi amministrativi occorre estendere il periodo di pagamento dell'indennità da parte delle autorità nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 775/87 il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 841/88 DEL CONSIGLIO**

del 28 marzo 1988

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 744/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1336/86 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 776/87 <sup>(4)</sup>, dispone che quando il versamento di un'indennità di almeno 6 ECU a tutti gli aventi diritto per la cessazione della produzione lattiera non permette di raggiungere le riduzioni previste, i fondi comunitari rimasti inutilizzati sono versati ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono ridotti; che occorre prevedere il caso in cui, in considerazione delle esigenze di carattere economico e strutturale della produzione lattiera in uno Stato membro, può essere necessario prevedere che questi fondi siano destinati anche al finanzia-

mento delle misure di ristrutturazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, primo trattino di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1336/86 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, la parte degli importi disponibili può anche essere utilizzata alle condizioni di cui al secondo comma, primo trattino, se ciò si rende necessario tenuto conto della situazione economica e strutturale della produzione lattiera in uno Stato membro.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 842/88 DEL CONSIGLIO****del 28 marzo 1988****recante modifica del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 744/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3466/87 <sup>(4)</sup>, prevede che il burro acquistato dagli organismi di intervento debba rispondere a determinati requisiti; che uno dei tali requisiti è che il burro sia classificato di prima qualità nello Stato membro di produzione; che la denominazione di questo tipo di burro nel Lussemburgo

può essere « Marque Rose » o « Beurre de première qualité »; che occorre pertanto completare la denominazione di cui all'articolo 1 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), settimo trattino del regolamento (CEE) n. 985/68 è sostituito dal testo seguente:

« — classificato "Marque Rose" o "Beurre de première qualité" per quanto riguarda il burro lussemburghese, ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 843/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	172,60
0712 90 19	12,29	172,60
1001 10 10	68,97	258,78 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	68,97	258,78 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	7,92	188,85
1001 90 99	7,92	188,85
1002 00 00	47,51	166,45 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	41,19	173,55
1003 00 90	41,19	173,55
1004 00 10	97,72	148,39
1004 00 90	97,72	148,39
1005 10 90	12,29	172,60 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	12,29	172,60 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	35,81	183,28 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	41,19	99,71
1008 20 00	41,19	145,05 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	41,19	62,87 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	41,19	62,87
1101 00 00	25,17	279,15
1102 10 00	82,12	247,79
1103 11 10	119,84	414,78
1103 11 90	25,25	299,55

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 844/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,72	10,72	10,72
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 845/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 4042/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 792/88 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4042/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 88.<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 35.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (1)	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	322,02	157,41	—
1006 10 99	—	294,18	143,49	220,64
1006 20 10	—	402,52	197,66	—
1006 20 90	—	367,72	180,26	275,79
1006 30 11	13,05	530,94	253,54	—
1006 30 19	12,97	598,32	287,27	448,74
1006 30 91	13,90	565,46	270,38	—
1006 30 99	13,90	641,40	308,35	481,05
1006 40 00	0,00	162,87	78,43	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 846/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/88<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 37.<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 847/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, rela-

tivo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75<sup>(10)</sup>, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85<sup>(12)</sup>, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(9)</sup> GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

<sup>(11)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(12)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(2)</sup>;

considerando che per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem; che è opportuno tener conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura tariffaria istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(4)</sup> e sostituire a tal fine l'indicazione della vecchia sottovoce 07.06 A con le corrispondenti sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nuova nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10	46,21	179,23 (*)	174,40 (*) (*)
0714 10 90	43,19	176,21 (*)	174,40 (*) (*)
0714 90 10	43,19	176,21 (*)	174,40 (*) (*)
1102 20 10 (*)	31,76	317,08	311,04
1102 20 90 (*)	17,60	179,28	176,26
1102 30 00 (*)	3,02	175,38	172,36
1102 90 10 (*)	83,78	323,22	317,18
1102 90 30 (*)	185,54	267,17	261,13
1102 90 90 (*)	41,59	185,54	182,52
1103 12 00 (*)	185,54	267,17	261,13
1103 13 11 (*)	31,76	299,08	293,04
1103 13 19 (*)	31,76	317,08	311,04
1103 13 90 (*)	17,60	179,28	176,26
1103 14 00 (*)	3,02	175,38	172,36
1103 19 10 (*)	95,16	308,93	302,89
1103 19 30 (*)	83,78	323,22	317,18
1103 19 90 (*)	41,59	185,54	182,52
1103 21 00 (*)	23,01	349,46	343,42
1103 29 10 (*)	95,16	308,93	302,89
1103 29 20 (*)	83,78	323,22	317,18
1103 29 30 (*)	185,54	267,17	261,13
1103 29 40 (*)	31,76	317,08	311,04
1103 29 50 (*)	3,02	175,38	172,36
1103 29 90 (*)	41,59	185,54	182,52
1104 11 10 (*)	47,07	182,75	179,73
1104 11 90 (*)	92,42	358,46	352,42
1104 12 10 (*)	104,73	150,99	147,97
1104 12 90 (*)	205,48	296,18	290,14
1104 19 10 (*)	23,01	349,46	343,42
1104 19 30 (*)	95,16	308,93	302,89
1104 19 50 (*)	31,76	317,08	311,04
1104 19 91 (*)	6,04	298,72	292,68
1104 19 99 (*)	74,10	328,13	322,09
1104 21 10 (*)	72,12	284,96	281,94
1104 21 30 (*)	72,12	284,96	281,94
1104 21 50 (*)	114,02	446,57	440,53
1104 21 90 (*)	47,07	182,75	179,73
1104 22 10 (*)	182,52	264,15	261,13
1104 22 30 (*)	182,52	264,15	261,13
1104 22 50 (*)	162,57	235,13	232,11
1104 22 90 (*)	104,73	150,99	147,97
1104 23 10 (*)	25,88	279,50	276,48
1104 23 30 (*)	25,88	279,50	276,48
1104 23 90 (*)	17,60	179,28	176,26

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10*10 (?) (6)	15,56	256,77	253,75
1104 29 10*20 (?) (7)	68,87	226,82	223,80
1104 29 10*30 (?) (6)	63,52	289,32	286,30
1104 29 10*40 (?) (6)	63,52	289,32	286,30
1104 29 10*90 (?) (10)	63,52	289,32	286,30
1104 29 30*10 (?) (6)	18,11	308,28	305,26
1104 29 30*20 (?) (7)	82,24	272,25	269,23
1104 29 30*30 (?) (6)	63,52	289,32	286,30
1104 29 30*40 (?) (6)	63,52	289,32	286,30
1104 29 30*90 (?) (10)	63,52	289,32	286,30
1104 29 91 (?)	12,64	197,63	194,61
1104 29 95 (?)	53,52	174,66	171,64
1104 29 99 (?)	41,59	185,54	182,52
1104 30 10	13,11	149,13	143,09
1104 30 90	16,76	135,64	129,60
1106 20 10	46,21	179,23	172,58 (?)
1106 20 91	43,56	282,66	258,48 (?)
1106 20 99	43,56	298,76	274,58 (?)
1107 10 11	27,67	350,49	339,61
1107 10 19	23,42	264,63	253,75
1107 10 91	87,76	324,53 (?)	313,65
1107 10 99	68,32	245,24	234,36
1107 20 00	77,82	284,01 (?)	273,13
1108 11 00	41,30	409,49	388,94
1108 12 00	43,56	282,66	262,11
1108 13 00	43,56	282,66	262,11
1108 14 00	43,56	282,66	131,05 (?)
1108 19 10	30,83	259,74	228,91
1108 19 90	43,56	282,66	131,05
1109 00 00	219,06	888,50	707,16
1702 30 91 (?)	126,73	438,60	341,88
1702 30 99 (?)	89,50	328,60	262,11
1702 40 90 (?)	89,50	328,60	262,11
1702 90 50 (?)	89,50	328,60	262,11
1702 90 75	128,16	454,88	358,16
1702 90 79	88,35	315,57	249,08
2106 90 55	89,50	328,60	262,11
2302 10 10	15,37	81,57	75,57
2302 10 90	26,07	167,94	161,94
2302 20 10	15,37	81,57	75,57
2302 20 90	26,07	167,94	161,94
2302 30 10	15,37	81,57	75,57
2302 30 90	26,07	167,94	161,94
2302 40 10	15,37	81,57	75,57
2302 40 90	26,07	167,94	161,94
2303 10 11	209,92	506,94	325,60

- (<sup>1</sup>) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (<sup>2</sup>) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
  - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.
- (<sup>3</sup>) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 99.
- (<sup>4</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (<sup>5</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
  - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
  - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.
- (<sup>6</sup>) Codice Taric : grano.
- (<sup>7</sup>) Codice Taric : segala.
- (<sup>8</sup>) Codice Taric : miglio.
- (<sup>9</sup>) Codice Taric : sorgo.
- (<sup>10</sup>) Codice Taric : altri cereali.
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 848/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87<sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

d'oltremare<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87<sup>(8)</sup>, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(9)</sup>, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione<sup>(10)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76<sup>(11)</sup>, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(12)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(14)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.<sup>(7)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.<sup>(9)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.<sup>(11)</sup> GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.<sup>(12)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(14)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	38,53	27,65
2309 10 13	10,88	652,63	641,75
2309 10 31	10,88	97,28	86,40
2309 10 33	10,88	711,38	700,50
2309 10 51	10,88	183,68	172,80
2309 10 53	10,88	797,78	786,90
2309 90 31	10,88	38,53	27,65
2309 90 33	10,88	652,63	641,75
2309 90 41	10,88	97,28	86,40
2309 90 43	10,88	711,38	700,50
2309 90 51	10,88	183,68	172,80
2309 90 53	10,88	797,78	786,90

**REGOLAMENTO (CEE) N. 849/88 DELLA COMMISSIONE**

del 29 marzo 1988

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	40,48	1 754	321,08	83,82	284,58	6 703	31,35	62 028	94,16	27,25
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	112,35	4 870	891,15	232,66	789,86	18 604	87,03	172 158	261,35	75,64
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	16,04	695	127,28	33,23	112,81	2 657	12,43	24 590	37,33	10,80
1.40	0703 20 00	Agli	179,39	7 777	1 422,89	371,49	1 261,15	29 704	138,96	274 882	417,30	120,78
1.50	ex 0703 90 00	Porri	32,90	1 425	260,35	68,05	231,85	5 476	25,46	50 535	76,51	22,13
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	22,70	980	179,18	46,90	158,67	3 757	17,60	34 562	52,66	15,66
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	181,70	7 877	1 441,20	376,27	1 277,38	30 087	140,75	278 419	422,67	122,34
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	93,66	4 060	742,89	193,95	658,44	15 508	72,55	143 515	217,87	63,06
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	90,46	3 921	717,52	187,33	635,96	14 979	70,07	138 615	210,43	60,90
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	55,52	2 406	440,36	114,97	390,30	9 193	43,00	85 071	129,14	37,38
1.130	ex 0706 10 00	Carote	25,87	1 121	205,18	53,57	181,86	4 283	20,04	39 639	60,17	17,41
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	71,77	3 111	569,29	148,63	504,58	11 884	55,60	109 980	166,96	48,32
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	74,96	3 249	594,56	155,23	526,98	12 412	58,06	114 861	174,37	50,47
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	142,33	6 170	1 128,89	294,73	1 000,57	23 567	110,25	218 086	331,08	95,83
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	191,06	8 282	1 515,41	395,64	1 343,16	31 636	148,00	292 756	444,44	128,64
1.180	ex 0708 90 00	Fave	57,72	2 502	457,85	119,53	405,81	9 558	44,71	88 450	134,27	38,86
1.190	0709 10 00	Carciofi	87,27	3 783	692,19	180,71	613,51	14 450	67,60	133 721	203,00	58,75
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	295,05	12 791	2 340,24	610,99	2 074,24	48 856	228,56	452 102	686,34	198,65
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	415,02	17 991	3 291,71	859,40	2 917,55	68 719	321,49	635 911	965,39	279,42
1.210	0709 30 00	Melanzane	101,22	4 388	802,83	209,60	711,58	16 760	78,41	155 096	235,45	68,15
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbuacce e sedani a coste	42,02	1 821	333,33	87,02	295,44	6 958	32,55	64 395	97,75	28,29
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	380,81	16 444	3 035,75	791,09	2 634,74	60 745	294,66	570 911	890,27	264,14
1.240	0709 60 10	Peperoni	130,03	5 637	1 031,39	269,28	914,16	21 531	100,73	199 251	302,48	87,55
1.250	0709 90 50	Finocchi	25,32	1 097	200,82	52,43	177,99	4 192	19,61	38 796	58,89	17,04
1.260	0709 90 70	Zucchine	31,41	1 362	249,20	65,06	220,87	5 202	24,33	48 141	73,08	21,15
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	86,60	3 752	685,31	179,12	610,30	14 416	67,02	133 023	201,41	58,26
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	50,95	2 199	403,00	105,23	354,76	8 384	39,58	77 493	118,17	35,46
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	54,06	2 343	428,77	111,94	380,03	8 951	41,87	82 833	125,75	36,39
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	48,62	2 108	385,70	100,70	341,86	8 052	37,67	74 512	113,11	32,74
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	148,67	6 445	1 179,21	307,87	1 045,17	24 617	115,16	227 806	345,83	100,10
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	195,58	8 479	1 551,29	405,01	1 374,96	32 385	151,51	299 687	454,96	131,68
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	43,27	1 875	343,20	89,60	304,19	7 164	33,51	66 302	100,65	29,13

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	39,05	1 693	309,75	80,87	274,54	6 466	30,25	59 840	90,84	26,29
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	38,56	1 670	305,14	79,75	271,74	6 418	29,84	59 230	89,68	25,94
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	91,01	3 945	721,88	188,47	639,83	15 070	70,50	139 458	211,71	61,27
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	55,73	2 416	442,03	115,40	391,79	9 228	43,17	85 394	129,64	37,52
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	74,27	3 220	589,12	153,81	522,16	12 298	57,53	113 810	172,77	50,01
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	76,40	3 312	605,98	158,21	537,10	12 650	59,18	117 067	177,72	51,44
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	38,22	1 656	303,14	79,14	268,68	6 328	29,60	58 562	88,90	25,73
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	136,05	5 898	1 079,14	281,74	956,48	22 528	105,39	208 475	316,49	91,60
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	39,19	1 699	310,87	81,16	275,53	6 489	30,36	60 055	91,17	26,38
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	53,28	2 310	422,64	110,34	374,60	8 823	41,27	81 649	123,95	35,87
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	119,93	5 199	951,26	248,35	843,14	19 859	92,90	183 771	278,98	80,75
2.110	0807 10 10	Cocomeri	28,08	1 212	224,02	57,91	196,89	4 556	21,77	42 751	65,15	19,38
2.120		Meloni:										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	75,26	3 262	596,95	155,85	529,09	12 462	58,30	115 322	175,07	50,67
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	156,62	6 789	1 242,24	324,32	1 101,04	25 933	121,32	239 984	364,32	105,45
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	61,09	2 648	484,59	126,51	429,51	10 116	47,32	93 617	142,12	41,13
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	64,75	2 807	513,56	134,08	455,19	10 721	50,15	99 214	150,61	43,59
2.150	0809 10 00	Albicocche	121,16	5 229	958,33	250,23	843,61	19 937	94,12	184 276	281,02	84,33
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	115,53	4 978	911,55	240,12	799,31	18 105	89,61	173 756	270,27	80,21
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	187,59	8 132	1 487,87	388,45	1 318,75	31 061	145,31	287 436	436,36	126,30
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	146,80	6 364	1 164,37	303,99	1 032,02	24 308	113,72	224 940	341,48	98,84
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	121,83	5 281	966,29	252,28	856,45	20 172	94,37	186 673	283,39	82,02
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	180,09	7 807	1 428,44	372,94	1 266,07	29 820	139,51	275 954	418,93	121,25
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	155,23	6 688	1 240,23	322,25	1 074,37	24 633	120,26	232 567	362,70	108,08
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	120,90	5 241	958,97	250,37	849,97	20 019	93,66	185 260	281,24	81,40
2.230	ex 0810 90 90	Melegre	51,26	2 213	406,77	105,84	357,82	8 456	39,85	77 884	118,89	35,56
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	89,66	3 884	709,47	185,44	631,81	14 924	69,38	137 712	208,51	60,31
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	179,04	7 761	1 420,05	370,75	1 258,64	29 645	138,69	274 333	416,47	120,54

**REGOLAMENTO (CEE) N. 850/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/88<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.<sup>(4)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine  
provenienti dal Portogallo

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	31,20
0102 90 31	31,20
0102 90 33	31,20
0102 90 35	31,20
3102 90 37	31,20
0201 10 10	58,87
0201 10 90	58,87
0201 20 11	58,87
0201 20 19	58,87
0201 20 31	47,10
0201 20 39	47,10
0201 20 51	70,64
0201 20 59	70,64
0201 20 90	88,31
0201 30	101,26
0202 10 00	52,98
0202 20 10	52,98
0202 20 30	42,39
0202 20 50	65,93
0202 20 90	79,47
0202 30 10	65,93
0202 30 50	65,93
0202 30 90	91,25
0206 10 95	101,26
0206 29 91	91,25
0210 20 10	88,31
0210 20 90	101,26
0210 90 41	101,26
0210 90 90	101,26
1602 50 10	101,26
1602 90 61	101,26

## REGOLAMENTO (CEE) N. 851/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base

che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86<sup>(8)</sup>, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86<sup>(10)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987<sup>(12)</sup>, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.

<sup>(9)</sup> GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(12)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

gato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'alle-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 febbraio 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 3501 della nomenclatura combinata	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	93,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	140,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2409/86	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nella sottovoce 2106 90 99, della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	220,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	208,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 852/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85<sup>(8)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(9)</sup>;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75, applicabile nel corso del mese in cui ha luogo l'esportazione; che inoltre, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto anche l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

(9) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(10) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

2026/83<sup>(1)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione (CEE) n. 482/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata secondo la loro destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'al-

legato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata, viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	13,150 16,235
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	10,411 9,567 11,811
1002 00 00	Segala	10,025
1003 00 90	Orzo	12,982
1004 00 90	Avena	11,767
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	11,684 12,684
1006 20 10	Riso semigreggio a grani tondi	40,219
1006 20 90	Riso semigreggio a grani lunghi	36,065
1006 30 91	Riso lavorato a grani tondi	51,895
1006 30 99	Riso lavorato a grani lunghi	52,268
1006 40 00	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	15,060 16,260
1007 00 90	Sorgo	8,052
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,321 13,977
1102 10 00	Farina di segala	22,551
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	20,383 25,164
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,321 13,977

## REGOLAMENTO (CEE) N. 853/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(5)</sup>, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alle sottovoci ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 della nomenclatura combinata aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 della nomenclatura combinata, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(7)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87<sup>(9)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(8) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(9) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Fatto salvo, il disposto del paragrafo 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione delle dichiarazioni di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

---

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	42,05
	Zucchero greggio :	36,46
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$42,05 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	42,05 <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> • S • è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

<sup>(2)</sup> Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

<sup>(3)</sup> Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 854/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>,modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(9)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(10)</sup>, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87<sup>(11)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,87 <sup>(1)</sup>	0,4226
1701 11 90 300		
1701 11 90 500	36,42 <sup>(1)</sup>	0,4226
1701 11 90 900	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	38,87 <sup>(1)</sup>	0,4226
1701 12 90 300		
1701 12 90 500	36,42 <sup>(1)</sup>	0,4226
1701 12 90 900	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,4226
1701 99 10 100	42,26	
1701 99 10 900	41,16	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 855/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(6)</sup>;considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(7)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 1702 30 91 della nomenclatura combinata, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(8)</sup>;considerando che a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(9)</sup>, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87<sup>(10)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(12)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (²)
1702 40 10 100		42,05
1702 60 10 000		42,05
1702 60 90 000	0,4205	
1702 90 30 000		42,05
1702 90 60 000	0,4205	
1702 90 71 000	0,4205	
1702 90 90 900	0,4205	
2106 90 30 000		42,05
2106 90 59 000	0,4205	

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 856/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero

bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(6)</sup>; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 della nomenclatura combinata l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(9)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4935	—
1702 20 90	0,4935	—
1702 30 10	—	59,02
1702 40 10	—	59,02
1702 60 10	—	59,02
1702 60 90	0,4935	—
1702 90 30	—	59,02
1702 90 60	0,4935	—
1702 90 71	0,4935	—
1702 90 90	0,4935	—
2106 90 30	—	59,02
2106 90 59	0,4935	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 857/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3834/86<sup>(5)</sup>, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 41,952 ECU per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1988.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 858/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 541/88<sup>(4)</sup> ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 della nomenclatura combinata), è fissato per la qualità tipo a 28,96 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 859/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura

di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup> per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 28 e il 29 marzo 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(14)</sup>, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclature combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.<sup>(14)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	62,00 (*)
1509 10 90	62,00 (*)
1509 90 00	73,00 (?)
1510 00 10	62,00 (*)
1510 00 90	100,00 (?)

(\*) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(?) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(?) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(?) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,64
0711 20 90	13,64
1522 00 31	31,00
1522 00 39	49,60
2306 90 19	4,96

## REGOLAMENTO (CEE) N. 860/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(6)</sup>, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 <sup>(7)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 <sup>(8)</sup>, del Consiglio modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(9)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.<sup>(6)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1509 10 90 100	53,40
1509 10 90 900	102,00
1509 90 00 100	55,85
1509 90 00 900	107,01
1509 00 90 100	13,50
1509 00 90 900	53,27

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 861/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3129/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 834/88 <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3129/87 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1; considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(6)</sup>, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 <sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87, modificato, sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1988, in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quinta gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	56,95
1509 10 90 900	107,00
1509 90 00 100	59,95
1509 90 00 900	112,40
1510 00 90 100	17,00
1510 00 90 900	59,67

## REGOLAMENTO (CEE) N. 862/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 696/88 <sup>(6)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2615/87

della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/88 <sup>(12)</sup>;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione della restituzione, di cui al regolamento (CEE) n. 2615/87 alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti, risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione <sup>(13)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 <sup>(14)</sup> l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(9)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

<sup>(11)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 10.

<sup>(12)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 19.

<sup>(13)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(14)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone**

*(Importi per 100 kg)*

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
<b>1. Restituzioni nominali (ECU):</b>						
— Spagna	22,742	23,139	—	—	—	—
— Portogallo	27,502	27,899	—	—	—	—
— altri Stati membri	23,000	23,397	—	—	—	—
<b>2. Restituzioni finali:</b>						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	56,00	56,95	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	62,11	63,17	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	1 101,79	1 120,87	—	—	—	—
— Francia (FF)	165,61	168,57	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	198,41	201,89	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	18,405	18,735	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	13,399	13,659	—	—	—	—
— Italia (Lit)	34 571	35 203	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	1 968,06	1 991,44	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	3 467,26	3 528,48	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 419,89	4 481,87	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 863/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 marzo 1988**

**che fissa, per il mese di aprile 1988, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 410/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1988, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di aprile 1988, a 422,64 ECU per tonnellata di olio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 24.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 864/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 696/88<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87<sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1918/87<sup>(8)</sup> del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 806/88<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione<sup>(11)</sup> sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio<sup>(12)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio<sup>(13)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° aprile 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 17. 3. 1988, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

<sup>(10)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 58.

<sup>(11)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(13)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,751	24,442	24,561	21,382	21,631	21,631
<b>2. Aiuti finali</b>						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	57,74	59,37	59,66	50,92	51,50	51,80
— Paesi Bassi (Fl)	64,09	65,92	66,24	57,28	57,93	58,23
— UEBL (FB/Flux)	1 138,05	1 171,33	1 177,07	1 023,53	1 035,57	1 030,76
— Francia (FF)	171,50	176,78	177,46	153,04	155,01	155,72
— Danimarca (Dkr)	205,12	211,22	212,28	184,38	186,60	184,81
— Irlanda (£ Irl)	19,061	19,648	19,749	17,057	17,275	17,194
— Regno Unito (£)	13,967	14,450	14,540	12,414	12,602	12,475
— Italia (Lit)	35 867	37 006	37 079	31 772	32 206	32 004
— Grecia (Dra)	2 108,26	2 188,24	2 202,49	1 735,78	1 783,34	1 712,78
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 584,84	3 692,10	3 682,62	3 205,10	3 244,31	3 214,81
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 562,62	4 680,87	4 700,15	4 101,39	4 149,58	4 103,56

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	26,251	26,942	27,061	23,882	24,131	24,131
<b>2. Aiuti finali:</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in:</b>						
— R.f. di Germania (DM)	63,71	65,33	65,62	56,82	57,40	57,71
— Paesi Bassi (Fl)	70,77	72,61	72,92	63,90	64,55	64,85
— UEBL (FB/Flux)	1 258,21	1 291,49	1 297,24	1 143,70	1 155,73	1 150,92
— Francia (FF)	190,19	195,47	196,15	171,73	173,70	174,41
— Danimarca (Dkr)	227,01	233,11	234,17	206,27	208,49	206,70
— Irlanda (£ Irl)	21,139	21,726	21,828	19,135	19,353	19,272
— Regno Unito (£)	15,607	16,090	16,180	14,054	14,243	14,115
— Italia (Lit)	39 859	40 998	41 071	35 765	36 199	35 997
— Grecia (Dra)	2 429,11	2 509,09	2 523,34	2 056,63	2 104,19	2 033,63
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	3 970,38	4 077,63	4 068,15	3 590,64	3 629,85	3 600,35
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	4 991,93	5 110,18	5 129,46	4 530,70	4 578,89	4 532,88

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,077	34,333	34,260	34,415	30,960
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (1):</b>					
— Rf di Germania (DM)	82,46	83,08	82,93	83,40	73,58
— Paesi Bassi (Fl)	91,74	92,43	92,24	92,77	82,70
— UEBL (FB/Flux)	1 634,11	1 646,36	1 642,84	1 649,61	1 483,51
— Francia (FF)	248,24	250,07	249,21	249,90	224,01
— Danimarca (Dkr)	295,31	297,51	296,86	298,24	267,97
— Irlanda (£ Irl)	27,594	27,797	27,730	27,830	24,951
— Regno Unito (£)	20,619	20,765	20,710	20,827	18,546
— Italia (Lit)	52 200	52 579	52 304	52 383	46 844
— Grecia (Dra)	3 361,89	3 353,39	3 330,48	3 322,29	2 869,85
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 984,47	4 023,43	3 979,40	4 020,08	3 486,81
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 739,16	6 773,73	6 755,51	6 735,55	6 121,32
— in un altro Stato membro (Esc)	6 544,10	6 577,67	6 559,98	6 540,59	5 944,15
<b>3. Aiuti compensativi</b>					
— in Spagna (Pta)	3 938,19	3 979,36	3 935,32	3 976,00	3 442,73
<b>4. Aiuti speciali:</b>					
— in Portogallo (Esc)	6 544,10	6 577,67	6 559,98	6 540,59	5 944,15

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,029807.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
DM	2,072320	2,067370	2,061990	2,056960	2,056960	2,042350
Fl	2,328750	2,324280	2,319510	2,315260	2,315260	2,302450
FB/Flux	43,384100	43,377800	43,370500	43,365100	43,365100	43,352800
FF	7,034030	7,044990	7,059440	7,073440	7,073440	7,111150
Dkr	7,944460	7,960420	7,979670	7,995510	7,995510	8,049810
£Irl	0,775345	0,775909	0,776482	0,777353	0,777353	0,780918
£	0,669365	0,670743	0,671925	0,673076	0,673076	0,676914
Lit	1 534,66	1 540,74	1 547,38	1 553,13	1 553,13	1 569,91
Dra	165,67500	167,42700	169,23700	171,09900	171,09900	176,86000
Esc	169,85100	170,85800	171,95800	173,34500	173,34500	175,95500
Pta	138,40400	138,87200	139,32300	139,75400	139,75400	141,10500

**REGOLAMENTO (CEE) N. 865/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 548/88 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 548/88, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 67,082 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 866/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 marzo 1988**  
**che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4002/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2946/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 672/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2946/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 modificato, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 75.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 5.

**ALLEGATO**

**Aiuti ai semi di soia**

*(ECU/100 kg)*

	Semi raccolti in:		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
<b>Semi trasformati in:</b>			
— Spagna	0,000	31,315	31,315
— Portogallo	19,489	0,000	31,315
— altro Stato membro	19,489	31,315	31,315

## REGOLAMENTO (CEE) N. 867/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4004/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3741/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, dal regolamento (CEE) n. 1957/87 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'i-nizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87<sup>(10)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86<sup>(11)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(13)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.<sup>(7)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.<sup>(9)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(10)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.<sup>(11)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.<sup>(12)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87<sup>(1)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, nonché del prezzo di intervento dell'orzo, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base ai prezzi in vigore per la campagna 1987/1988; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1988/1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 1° aprile 1988 per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1988/1989 e particolarmente quelle che riguardano il regime dei quantitativi massimi garantiti.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

## Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
<b>Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	13,599	13,599	13,599	12,159	12,159	12,339	12,519
— in Portogallo	13,641	13,641	13,641	12,201	12,201	12,381	12,561
— in un altro Stato membro	13,960	13,960	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880
<b>Fave e favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	13,960	13,960	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880
— in Portogallo	13,641	13,641	13,641	12,201	12,201	12,381	12,561
— in un altro Stato membro	13,960	13,960	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880

## Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
<b>A. Piselli, fave e favette utilizzati :</b>							
— in Spagna	13,373	13,934	13,934	12,494	12,494	12,674	12,854
— in Portogallo	13,066	13,649	13,649	12,209	12,209	12,389	12,569
— in un altro Stato membro	13,479	14,033	14,033	12,593	12,593	12,773	12,953
<b>B. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :</b>							
— in Spagna	13,312	14,061	14,061	14,061	14,061	14,061	14,061
— in Portogallo	12,904	13,681	13,681	13,681	13,681	13,681	13,681
— in un altro Stato membro	13,454	14,193	14,193	14,193	14,193	14,193	14,193
<b>C. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :</b>							
— in Spagna	14,884	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633
— in Portogallo	14,476	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253
— in un altro Stato membro	15,026	15,765	15,765	15,765	15,765	15,765	15,765

## ALLEGATO II

## Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

## Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
<b>Prodotti raccolti in :</b>							
— UEBL (FB/Flux)	671,00	671,00	671,00	601,78	601,78	610,44	619,09
— Danimarca (Dkr)	122,22	122,22	122,22	109,61	109,61	111,19	112,76
— R.f. di Germania (DM)	33,30	33,30	33,30	29,56	29,56	29,99	30,41
— Grecia (Dra)	1 005,31	1 005,31	1 005,31	816,02	816,02	839,68	863,34
— Spagna (Pta)	2 152,81	2 152,81	2 152,81	1 930,75	1 930,75	1 958,51	1 986,26
— Francia (FF)	104,33	104,33	104,33	93,56	93,56	94,91	96,26
— Irlanda (£ Irl)	11,592	11,592	11,592	10,394	10,394	10,544	10,694
— Italia (Lit)	22 041	22 041	22 041	19 716	19 716	20 006	20 297
— Paesi Bassi (Fl)	37,33	37,33	37,33	33,14	33,14	33,62	34,09
— Portogallo (Esc)	2 249,72	2 249,72	2 249,72	2 001,60	2 001,60	2 032,61	2 063,63
— Regno Unito (£)	8,137	8,137	8,137	7,186	7,186	7,305	7,424

## Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 55,67
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 54,78

## ALLEGATO III

## Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
<b>Prodotti raccolti in :</b>							
— UEBL (FB/Flux)	647,88	674,51	674,51	605,29	605,29	613,94	622,60
— Danimarca (Dkr)	118,01	122,86	122,86	110,25	110,25	111,83	113,40
— R.f. di Germania (DM)	32,15	33,47	33,47	29,73	29,73	30,16	30,58
— Grecia (Dra)	918,60	1 018,47	1 018,47	829,17	829,17	852,84	876,50
— Spagna (Pta)	2 078,64	2 164,07	2 164,07	1 942,00	1 942,00	1 969,76	1 997,52
— Francia (FF)	100,73	104,88	104,88	94,11	94,11	95,46	96,80
— Irlanda (£ Irl)	11,191	11,652	11,652	10,455	10,455	10,609	10,754
— Italia (Lit)	21 250	22 161	22 161	19 836	19 836	20 127	20 417
— Paesi Bassi (Fl)	36,04	37,52	37,52	33,33	33,33	33,81	34,29
— Portogallo (Esc)	2 162,44	2 262,97	2 262,97	2 014,84	2 014,84	2 045,86	2 076,88
— Regno Unito (£)	7,788	8,189	8,189	7,239	7,239	7,358	7,476
<b>Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :</b>							
— Spagna (Pta)	16,35	15,27	15,27	15,27	15,27	15,27	15,27
— Portogallo (Esc)	70,92	65,94	65,94	65,94	65,94	65,94	65,94

## ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg (1)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
<b>Prodotti raccolti in :</b>											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	129,82	0,00	0,13	0,52	8,62	0,00	24,20	42,08
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	0,02	0,09	1,57	0,00	4,41	7,66
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,01	0,03	0,43	0,00	1,20	2,09
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	486,87	0,00	0,49	1,94	32,32	0,00	90,76	157,82
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,42	1,66	27,65	0,00	77,64	135,01
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,02	0,08	1,34	0,00	3,76	6,55
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	2,248	0,000	0,002	0,009	0,149	0,000	0,419	0,729
— Italia (Lit)	0	0	0	4 441	0	4	18	295	0	828	1 440
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,01	0,03	0,48	0,00	1,35	2,34
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	490,11	0,00	0,49	1,95	32,54	0,00	91,36	158,87
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,955	0,000	0,002	0,008	0,130	0,000	0,364	0,634

## ALLEGATO V

## Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)	6° term. 10 (¹)
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)	722,24	757,76	757,76	757,76	757,76	757,76	757,76
— Danimarca (Dkr)	131,55	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02
— R.f. di Germania (DM)	35,84	37,60	37,60	37,22	37,22	37,22	37,22
— Grecia (Dra)	1 114,98	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20
— Spagna (Pta)	2 317,20	2 431,17	2 431,17	2 431,17	2 431,17	2 431,17	2 431,17
— Francia (FF)	112,30	117,82	117,82	117,82	117,82	117,82	117,82
— Irlanda (£ Irl)	12,477	13,092	13,092	13,092	13,092	13,092	13,092
— Italia (Lit)	23 744	24 960	24 960	24 960	24 960	24 960	24 960
— Paesi Bassi (Fl)	40,18	42,15	42,15	41,73	41,73	41,73	41,73
— Portogallo (Esc)	2 427,69	2 561,80	2 561,80	2 561,80	2 561,80	2 561,80	2 561,80
— Regno Unito (£)	8,801	9,336	9,336	9,336	9,336	9,336	9,336
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	21,90	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36
— Portogallo (Esc)	94,45	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92

## ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg (¹)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,10	0,38	6,27	0,00	17,60	30,60
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,02	0,07	1,14	0,00	3,21	5,57
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,02	0,31	0,00	0,87	1,52
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,36	1,41	23,51	0,00	66,01	114,78
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	302,91	0,00	0,30	1,21	20,11	0,00	56,47	98,19
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,01	0,06	0,98	0,00	2,74	4,76
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,635	0,000	0,002	0,007	0,109	0,000	0,305	0,530
— Italia (Lit)	0	0	0	3 230	0	3	13	214	0	602	1 047
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,01	0,02	0,35	0,00	0,98	1,70
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	356,45	0,00	0,36	1,42	23,67	0,00	66,45	115,54
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,422	0,000	0,001	0,006	0,094	0,000	0,265	0,461

## ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 Ecu =	42,4582	7,85212	2,05853	164,150	138,037	6,90403	0,768411	1 516,86	2,31943	167,490	0,665212

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 868/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi per i foraggi disidratati e per i concentrati di proteine; che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati prevede la fissazione di un importo da dedurre;

considerando che tale percentuale e il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1961/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2334/87 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché della percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo validi per la campagna 1988/1989, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi in questione, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando saranno noti per la campagna 1988/1989 il prezzo d'obiettivo e la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al

regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87<sup>(6)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87<sup>(8)</sup>;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

(5) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

(8) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>; che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(3)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1988/1989 sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° aprile 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse fissate per la campagna 1988/1989.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° aprile 1988 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati :		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	59,854	80,095	81,914	16,854	37,095	38,914

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

maggio 1988 (1)	62,095	82,378	84,155	19,095	39,378	41,155
giugno 1988 (1)	62,450	82,740	84,510	19,450	39,740	41,510
luglio 1988 (1)	65,031	85,369	87,091	22,031	42,369	44,091
agosto 1988 (1)	65,031	85,369	87,091	22,031	42,369	44,091
settembre 1988 (1)	64,205	84,528	86,265	21,205	41,528	43,265
ottobre 1988 (1)	64,934	85,270	86,994	21,934	42,270	43,994
novembre 1988 (1)	64,436	84,763	86,496	21,436	41,763	43,496
dicembre 1988 (1)	64,436	84,763	86,496	21,436	41,763	43,496
gennaio 1989 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
febbraio 1989 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
marzo 1989 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

(2) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 869/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che sostituisce l'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3143/87<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 è basato sull'utilizzazione della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che quest'ultimo ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominato SA) il 14 giugno 1983; che il

Consiglio l'ha approvato con decisione 87/369/CEE del 7 aprile 1987<sup>(5)</sup> e che è previsto di applicarla a decorrere dal 1° gennaio 1988; che, di conseguenza, una nomenclatura combinata è stata elaborata in vista della messa in opera dell'SA in seno alla Comunità economica europea; che per tale motivo l'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 deve essere basato su tale nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 299 del 22. 10. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 23. 7. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO B

## Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'articolo 2

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
1 a)	ex 4101 ex 4102 ex 4103  ex 4104 10 91 ex 4104 10 95 ex 4104 10 99 ex 4104 21 00 ex 4104 29 00 ex 4104 31 11 ex 4104 31 19 ex 4104 31 30 ex 4104 31 90 ex 4104 39 10 ex 4104 39 90  ex 4107 10 10 ex 4107 10 90 ex 4107 29 10 ex 4107 29 90 ex 4107 90 10 ex 4107 90 90  ex 4301 ex 4302	Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) degli animali delle specie <i>Canidae</i> , <i>Ursidae</i> , <i>Lutrinae</i> , <i>Viverridae</i> , <i>Felidae</i> , <i>Arctocephalus</i> , <i>Elephantidae</i> , <i>Equidae</i> e <i>Camelidae</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché delle specie di <i>Colobus angolensis</i> , <i>Colobus guereza</i> e <i>Colobus polykomos</i>
1 b)	ex 4303	Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto 1 a)
2	ex 0507 ex 0511 91 90 ex 0511 99 10 ex 0511 99 90  ex 9705	Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di animali delle specie <i>Elephantidae</i> , <i>Rhinocerotidae</i> , <i>Suidae</i> , <i>Cervidae</i> , <i>Bovidae</i> , e <i>Choropsis liberiensis</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
3 a)	ex 0507 ex 9601 10 00 ex 9601 90 90  ex 9705	Zanne di <i>Elephantidae</i> , <i>Monodon monoceros</i> e <i>Odobenus rosmarus</i>
3 b)	ex capitoli 66, 71, 92, 95, 96 e 97	Oggetti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3 a)
4	ex 0507 ex 9601 10 00 ex 9601 90 90  ex 9705	Corna, anche lavorate, di <i>Rhinocerotidae</i>
5	ex 0510	Muschio di tutte le specie di <i>Moschus</i>



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
11 b)	ex 4202 11 10 ex 4202 11 90 ex 4202 21 00 ex 4202 31 00 ex 4202 91 10 ex 4202 91 50 ex 4202 91 90  ex 4203  ex 9113 90 10  ex 9605	Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a)
12	ex 0507 90 00  ex 9601 90 90  ex 9705	Carapaci di tartarughe terrestri o marine, greggi o semplicemente preparati e scagliati
13	ex 0208 90 90  ex 0210 90 20  ex 2104 10 00	Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga
14	ex 0511 99 90  ex 9705	Ali di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali
15	ex 9705	Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione
16	ex 0602  ex 0604  ex 4403 10 91 ex 4403 10 99 ex 4403 20 00 ex 4403 31 00 ex 4403 32 00 ex 4403 33 00 ex 4403 34 10 ex 4403 34 30 ex 4403 34 50 ex 4403 34 70 ex 4403 34 90 ex 4403 35 10 ex 4403 35 90 ex 4403 91 00 ex 4403 92 00 ex 4403 99 10 ex 4403 99 90	Tronchi di <i>Cyatheaceae</i> e di <i>Dicksoniaceae</i> nonché il legname e le radici indicate nell'appendice II della convenzione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 870/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora la disponibilità di fibre di lino rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino di canapa<sup>(3)</sup>, ha definito gli elementi principali che consentono di appurare l'esistenza di siffatto squilibrio, nonché il beneficiario;

considerando che la produzione comunitaria di fibre corte di lino e di fibre di canapa, nonché le importazioni prevedibili di tali fibre nella campagna in corso consentono di prevedere un aumento delle disponibilità rispetto alla campagna precedente;

considerando che la domanda di fibre da parte degli utilizzatori della Comunità e dei paesi terzi è diminuita negli ultimi mesi rispetto allo scorso anno; che tale situazione rischia di perdurare, data la crisi congiunturale dell'industria della filatura a secco del lino e dell'industria della carta, che costituiscono gli sbocchi principali di tali fibre;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi di queste fibre; che questa tendenza discendente è destinata a persistere, visto il prevedibile andamento della domanda;

considerando che lo squilibrio del mercato è imputabile sostanzialmente alle cattive condizioni climatiche dell'estate 1987 che hanno determinato una resa anormalmente elevata di fibre corte di lino; che per il prossimo raccolto si può sperare una resa normale di tali fibre; che, in questa prospettiva e in ragione del prevedibile mantenimento delle superfici seminate, è lecito presupporre una diminuzione della produzione di fibre corte di lino per la

prossima campagna; che verso l'inizio della prossima campagna ci si può aspettare un ristabilimento dell'equilibrio tra le disponibilità di fibre corte di lino e la prevedibile domanda; che, visto che le fibre di canapa hanno gli stessi sbocchi, il ripristino dell'equilibrio esplicherà i suoi effetti positivi anche sul mercato di queste ultime fibre;

considerando che da un esame della situazione del mercato sommariamente descritta più sopra emerge che esiste uno squilibrio temporaneo tra le disponibilità di fibre di lino corte e di fibre di canapa e la loro domanda prevedibile; che è quindi necessario accordare aiuti all'ammasso privato di dette fibre, in virtù del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità di applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa<sup>(4)</sup>;

considerando che il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti deve essere fissato tenendo conto della duplice necessità di decongestionare gradualmente il mercato e di semplificare la gestione amministrativa del regime di aiuti all'ammasso;

considerando che detto squilibrio temporaneo rischia di perdurare fino all'inizio della prossima raccolta; che occorre perciò fissare la durata di tali contratti a sei mesi;

considerando che, in determinate circostanze, la durata dei contratti esistenti può essere ridotta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare nel caso che gli obblighi previsti nel contratto siano soddisfatti, i defalchi necessari in caso di riduzione della durata prevista dello stoccaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento degli Stati membri produttori concedono un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e di canapa di origine comunitaria, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1524/71, nonché del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.

*Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) *fibre corte di lino o stoppe di lino*:

le fibre di lino di cui alla sottovoce 5301 30 10 della nomenclatura combinata;

b) *fibre di canapa*:

le fibre di cui alla sottovoce 5302 90 00 della nomenclatura combinata, eccetto i cascami.

*Articolo 3*

1. La quantità massima per contratto è di 200 t.
2. Il contratto può essere stipulato soltanto con persone in possesso del prodotto prima del 31 dicembre 1987.

*Articolo 4*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, il contratto è stipulato per un periodo di sei mesi.
2. Il contratto deve essere concluso entro il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Articolo 5*

1. L'ammontare dell'aiuto è fissato, per 100 kg e per mese, a 1 ECU/100 kg.
2. In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata del contratto.

*Articolo 6*

Ai sensi del presente regolamento si intende per mese un periodo di 30 giorni.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 871/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 marzo 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 346/88 che fissa misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio<sup>(3)</sup> definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione<sup>(4)</sup> prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi;

considerando che allo scopo di assicurare il buon funzionamento di tale regime è opportuno che gli Stati membri comunichino con frequenza settimanale i quantitativi corrispondenti ai titoli non utilizzati in tutto o in parte;

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati secondo il codice NC più particolareggiato; che la nomenclatura combinata contiene vari codici a seconda dei periodi di importazione delle mele da tavola, il che può creare difficoltà al termine di ciascun periodo; che è quindi opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati per tutt'e tre i codici NC in questione;

considerando che nel marzo 1988 sono stati rilasciati titoli d'importazione per il codice NC 0808 10 93; che si ravvisa la necessità di dare agli operatori la possibilità di comprendere nei titoli d'importazione il codice NC relativo in particolare al mese di aprile;

considerando che, per tener conto dei tempi di trasporto necessari per l'inoltro delle mele da tavola nella Comunità, in particolare quelle provenienti dai paesi dell'emisfero australe, nonché delle caratteristiche peculiari a tale tipo di scambi, è opportuno estendere il periodo di validità del titolo d'importazione portandolo da 30 a 40 giorni e aumentare il margine di tolleranza dal 5% al 7%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 346/88 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 1,5 ECU/100 kg netti. La cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente alle condizioni indicate al paragrafo 2 qualora, nel periodo di validità del titolo, l'immissione in libera pratica dei quantitativi ivi indicati non sia realizzata o lo sia soltanto parzialmente.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 sono applicabili su riserva delle disposizioni specifiche che seguono:

- non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4;
- in deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 5, l'obbligo di importare si considera ottemperato se il quantitativo importato è inferiore al massimo del 7% al quantitativo indicato nel titolo;
- in deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, i diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasferibili;
- in deroga al disposto dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, se l'obbligo di importare non è stato ottemperato, si procede all'incameramento della cauzione relativa ad un quantitativo pari alla differenza tra:

- a) il 93% del quantitativo netto indicato nel titolo, e
- b) il quantitativo netto realmente importato.

3. I titoli d'importazione sono validi 40 giorni a decorrere dalla data del rilascio quale definita all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, una tale validità è limitata al 31 agosto 1988.»

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

*« Articolo 3 bis*

1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione propriamente detto devono recare, nelle caselle 7 e 8, i tre codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99.

2. In ordine ai titoli rilasciati anteriormente al 31 marzo 1988, l'autorità competente, su richiesta dell'operatore, aggiunge il codice 0808 10 99 nelle caselle 7 e 8 a seconda dei casi, della domanda e/o del titolo.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

*« Articolo 4*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. i quantitativi di mele da tavola per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, ripartiti per codici della nomenclatura combinata e per paese di origine.

Detta comunicazione avviene con la seguente frequenza :

- ogni mercoledì per le domande consegnate il lunedì e il martedì,
- ogni venerdì per le domande consegnate il mercoledì e il giovedì,
- ogni lunedì per le domande consegnate il venerdì della settimana precedente ;

2. i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti

alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

Detti quantitativi sono comunicati ogni settimana, il mercoledì, relativamente ai dati ricevuti la settimana precedente ;

3. senza indugio, i quantitativi non utilizzati, conformemente alla definizione di cui al punto 2, relativamente ai titoli rilasciati a partire dal 14 febbraio 1988.

Se nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1 non sono state presentate domande di titolo ovvero se non vi sono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 872/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 marzo 1988

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele del codice NC 3817 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preference tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preference tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele del codice NC 3817 il massimale individuale è fissato a 850 000 ECU/m<sup>3</sup>/t; che in data 23 marzo 1988 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 3 aprile 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 873/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti

in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) il massimale è fissato a 88 000 pezzi; che alla data del 23 marzo 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 3 aprile 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0720	72  (1 000 pezzi)	6112 31 10	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
		6112 31 90	
		6112 39 10	
		6112 39 90	
		6112 41 10	
		6112 41 90	
		6112 49 10	
		6112 49 90	
		6211 11 00	
		6211 12 00	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*  
COCKFIELD  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 874/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**in materia di svincolo delle cauzioni relative a determinati titoli di importazione di succo d'arancia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 210/88 <sup>(4)</sup>, ha subordinato l'importazione di succo d'arancia, quale misure di sorveglianza specifica, alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/88 ha limitato a determinati prodotti e a determinate presentazioni le misure di sorveglianza all'importazione e ha ridotto l'importo delle cauzioni relative ai titoli; che è opportuno prevedere pertanto lo svincolo delle cauzioni relative ai titoli per i prodotti e le presentazioni la cui importazione non è più subordinata, a partire dall'11 febbraio 1988, alle misure di sorveglianza, dietro presentazione dei titoli alle autorità competenti da parte degli operatori; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, a richiesta degli operatori, di cambiare i titoli relativi ai prodotti e alle presenta-

zioni la cui importazione resta subordinata alle misure di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le autorità nazionali competenti procedono allo svincolo immediato, dietro presentazione dei titoli da parte degli operatori interessati, delle cauzioni relative ai titoli di importazione di succo d'arancia rilasciati per prodotti e presentazioni contemplati nei codici NC 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 91 e 2009 19 99, che scadono ad una data posteriore al 10 febbraio 1988.

2. A richiesta degli operatori e su presentazione dei titoli precedentemente rilasciati, sono emessi nuovi titoli di importazione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3518/86, relativi ai prodotti di cui ai codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 e 2009 19 19.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 875/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	174,61
0712 90 19	14,54	174,61
1001 10 10	71,19	261,48 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	71,19	261,48 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	9,43	190,81
1001 90 99	9,43	190,81
1002 00 00	49,73	168,45 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	43,41	175,52
1003 00 90	43,41	175,52
1004 00 10	99,87	150,36
1004 00 90	99,87	150,36
1005 10 90	14,54	174,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	14,54	174,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	38,03	185,25 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	43,41	101,65
1008 20 00	43,41	147,01 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	43,41	64,80 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	43,41	64,80
1101 00 00	28,19	282,12
1102 10 00	84,61	250,81
1103 11 10	124,11	419,05
1103 11 90	28,27	302,52

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 876/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1988;

considerando che, funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,72	10,72	10,72
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

**B. Malto***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 877/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>,considerando che l'articolo 9 *sixties*, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/88<sup>(4)</sup>, dispone che, sino al 30 giugno 1988, i titoli d'esportazione dei semolini di frumento duro di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro quattro giorni lavorativi dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 28 marzo 1988 vertono su 454 000 t e che il quantitativo

massimo da impegnare è di 150 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 28 marzo 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i semolini di frumento duro di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, presentate in data 28 marzo 1988 e trasmesse alla Commissione prima del 29 marzo 1988, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,33. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 29 marzo 1988 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 878/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****che rettifica il regolamento (CEE) n. 772/88 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 772/88 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 772/88, a fronte del codice Taric 0406 90 31 151 per la destinazione 400, l'ammontare di « 41,41 » è sostituito da quello di « 40,41 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 879/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 marzo 1988

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,230 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 880/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 854/88 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 854/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 854/88 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,68 <sup>(1)</sup>	0,4205
1701 11 90 300		
1701 11 90 500	36,42 <sup>(1)</sup>	0,4205
1701 11 90 900	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	38,68 <sup>(1)</sup>	0,4205
1701 12 90 300		
1701 12 90 500	36,42 <sup>(1)</sup>	0,4205
1701 12 90 900	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,4205
1701 99 10 100	42,05	
1701 99 10 900	41,16	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 881/88 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1988****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 807/88<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 821/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 807/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 807/88 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 62.<sup>(4)</sup> GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	80,00
1001 10 90 000	04	30,00 (2)
	05	25,00 (2)
	11	24,00 (2)
	02	20,00 (2)
1001 90 91 000	01	80,00
1001 90 99 000	03	88,00
	02	0
	08	98,00
1002 00 00 000	03	88,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
	09	95,00
	13	95,00
1003 00 10 000	01	80,00
1003 00 90 000	03	96,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	106,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	140,00
1101 00 00 120	01	140,00
1101 00 00 130	01	121,00
1101 00 00 150	01	112,00
1101 00 00 170	01	103,00
1101 00 00 180	01	92,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	140,00
1102 10 00 200	01	140,00
1102 10 00 300	01	140,00
1102 10 00 500	01	140,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	02	280,00
1103 11 10 200	01	265,00
1103 11 10 500	01	236,00
1103 11 10 900	01	223,00
1103 11 90 100	01	140,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 Ceuta, Melilla,
- 09 zona II b,
- 11 Tunisia,
- 13 Israele.

(<sup>2</sup>) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 882/88 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 783/88 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 783/88 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 45.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		4	5	6	7	8	9	10
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 120	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 130	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 150	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 170	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 180	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	- 50,00	+ 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

## REGOLAMENTO (CEE) N. 883/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 847/88 della Commissione<sup>(7)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(9)</sup> per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(10)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 847/88, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(10)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 90 30 <sup>(2)</sup>	278,04	272,00
1102 90 90 <sup>(2)</sup>	191,70	188,68
1103 12 00 <sup>(2)</sup>	278,04	272,00
1103 19 90 <sup>(2)</sup>	191,70	188,68
1103 29 30 <sup>(2)</sup>	278,04	272,00
1103 29 90 <sup>(2)</sup>	191,70	188,68
1104 12 10 <sup>(2)</sup>	157,05	154,13
1104 12 90 <sup>(2)</sup>	308,26	302,22
1104 19 99 <sup>(2)</sup>	339,00	332,96
1104 22 10 <sup>(2)</sup>	275,02	272,00
1104 22 30 <sup>(2)</sup>	275,02	272,00
1104 22 50 <sup>(2)</sup>	244,80	241,78
1104 22 90 <sup>(2)</sup>	157,15	154,13
1104 29 10*30 <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup>	298,99	295,97
1104 29 10*40 <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup>	298,99	295,97
1104 29 10*90 <sup>(2)</sup> <sup>(10)</sup>	298,99	295,97
1104 29 30*30 <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup>	298,99	295,97
1104 29 30*40 <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup>	298,99	295,97
1104 29 30*90 <sup>(2)</sup> <sup>(10)</sup>	298,99	295,97
1104 29 99 <sup>(2)</sup>	191,70	188,68

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

<sup>(8)</sup> Codice Taric : miglio.

<sup>(9)</sup> Codice Taric : sorgo.

<sup>(10)</sup> Codice Taric : altri cereali.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 4114/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica gli importi compensativi « adesione » applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 385 del 31 dicembre 1987)*

Pagina 4, allegato I, nota (!):

*anziché:* « All'importazione, gli importi preceduti da un segno positivo vengono riscossi e quelli preceduti da un segno negativo vengono concessi »;

*leggi:* « All'esportazione, gli importi preceduti da un segno positivo vengono concessi e quelli preceduti da un segno negativo vengono riscossi ».

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 4184/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, della voce 0603 della nomenclatura combinata, originari della Giordania (1988)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 400 del 31 dicembre 1987)*

Articolo 1, paragrafo 1, colonna « Dazio contingente (in %) », primo trattino:

*leggi:* « — dal 1° gennaio al 31 maggio 1988: 10,6 ».

---